



Il Presidente

Spettabile
CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Divisione Strategie Regolamentari
Via G.B. Martini, n. 3
00198 ROMA

22 maggio 2024

Trasmissione on-line per il tramite del SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno

Regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998

Con riferimento al documento in oggetto posto in pubblica consultazione dalla Consob nel mese di marzo 2024, trasmettiamo in allegato le risposte formulate da ASSIREVI.

Restiamo a disposizione per qualsiasi approfondimento ritenuto utile od opportuno.

Con osservanza.

Gianmario Crescentino

All./

Risposta ASSIREVI al documento per la consultazione sul regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 (TUIF)

1. Come noto, con il documento di consultazione in oggetto (la "Consultazione") Consob procede ad esercitare le deleghe regolamentari previste dall'art. 20-ter del TUIF al fine di dettare necessarie disposizioni di attuazione alla disciplina primaria di riferimento in tema di autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste ai sensi del Regolamento (UE) n. 1031/2010, oggi abrogato e sostituito dal Regolamento Delegato (UE) n. 2023/2830.
2. Assirevi, nel ringraziare per la possibilità di prendere parte alla Consultazione, intende sottoporre all'attenzione dell'Autorità alcune osservazioni riguardanti specificamente l'art. 12 del Regolamento in Consultazione.
In particolare, il comma 4 di tale disposizione prevede che i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 20-ter del TUIF (i "Soggetti Autorizzati") debbano affidare *"a un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali l'incarico di provvedere, con cadenza semestrale, alla verifica della riconciliazione tra le disponibilità liquide ricevute dai clienti e le somme depositate nei conti aperti presso i depositari abilitati"*. L'attività di verifica richiesta dalla norma *"può essere affidata al revisore legale o alla società di revisione legale eventualmente già incaricati della revisione legale dei conti dei soggetti autorizzati"*. Il comma 5 del medesimo articolo specifica che il *"Il revisore legale o la società di revisione legale di cui al comma 4 comunicano senza indugio alla Consob le violazioni e le irregolarità rilevate nello svolgimento del proprio incarico"*.
Ad avviso di Assirevi, il testo normativo proposto presenta alcuni profili di incertezza interpretativa che andrebbero attentamente considerati da parte dell'Autorità di Vigilanza prima dell'emanazione della versione finale del Regolamento.
3. In primo luogo, dalla lettura della norma in esame non emerge con chiarezza quale sia l'oggetto dell'attività richiesta al soggetto iscritto al Registro dei revisori legali. Non è infatti chiaro se la *"verifica della riconciliazione tra le disponibilità liquide ricevute dai clienti e le somme depositate nei conti aperti presso i depositari abilitati"* sia destinata a riguardare voci già previste in bilancio oppure uno specifico prospetto redatto *ad hoc* da parte dei Soggetti Autorizzati. Laddove fosse quest'ultimo l'intendimento dell'Autorità, occorrerebbe prevedere espressamente l'obbligo in capo ai Soggetti Autorizzati di redigere tale prospetto e disciplinare le relative modalità di predisposizione.

4. In secondo luogo, la disposizione non chiarisce in che cosa consista l'attività di *"verifica della riconciliazione"* richiesta dalla norma in esame (se debba, cioè, riferirsi ad una attività di *assurance* secondo gli standard di revisione vigenti (ISA Italia) ovvero debba basarsi su *"Procedure concordate"* (*agreed upon procedures* - *"AUP"*)) e quale sia lo *standard* professionale che il soggetto iscritto al Registro dei revisori legali debba utilizzare per lo svolgimento della verifica in questione.
- Tenendo conto del tenore letterale della norma inclusa nel Regolamento in Consultazione e di richieste simili presenti in altre previsioni regolamentari, appare ragionevole, ad avviso dell'Associazione, che tali attività siano destinate ad essere svolte nell'ambito di un incarico di c.d. *"agreed upon procedures"* ai sensi del Principio di Revisione internazionale ISRS 4400 (*Revised*). In relazione a tale principio, si segnala il Documento di Ricerca Assirevi n. 250 *"Procedure richieste dalla società (incarichi di agreed-upon procedures)"* del dicembre 2022.
- Un esempio di approccio a cui si può far riferimento, seppur per una circostanza e una richiesta normativa differente da quella in Consultazione, può essere individuato nella richiesta dalla Banca d'Italia al revisore relativa all'ambito del sistema di controlli previsti dall'Eurosistema, ai sensi dell'art. 32, comma 2, delle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento. La finalità specifica di tale previsione è quella di valutare l'adeguatezza delle procedure e dei sistemi adottati per gestire e trasmettere all'Autorità di Vigilanza Bancaria le informazioni su dette operazioni di finanziamento. In tale circostanza, l'attività del revisore è svolta nella forma delle AUP in conformità a linee guide definite da Banca d'Italia anche con il supporto di Assirevi. Al riguardo si rinvia al documento *"Indicazioni metodologiche per lo svolgimento da parte delle società di revisione delle verifiche sulle procedure e sui sistemi di gestione dei prestiti bancari utilizzati a garanzia delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema"*¹. Su incarico della banca, dunque, il revisore predispone la relazione all'esito delle AUP svolte e la trasmette al soggetto conferente l'incarico e alla Banca d'Italia.
- Laddove l'impostazione sopra richiamata fosse considerata condivisibile anche per le circostanze di cui alla presente Consultazione, il Soggetto Autorizzato rappresenterebbe il soggetto richiedente le AUP e Consob il soggetto utilizzatore della relazione emessa all'esito dello svolgimento delle procedure richieste.
- Assirevi offre sin da ora la propria piena disponibilità a fornire a Consob il supporto ritenuto utile per l'individuazione di linee guida che possano costituire per gli operatori di mercato un punto di riferimento nello svolgimento delle verifiche richieste dall'art. 12 del Regolamento in Consultazione.

¹ <https://www.bancaditalia.it/compiti/polmon-garanzie/guide/index.html> - SISTEMA DI GESTIONE DEI PRESTITI BANCARI A GARANZIA DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DELL'EUROSISTEMA (GUIDA ABACO).

5. Sotto un ulteriore profilo, il comma 4 dell'art. 12 ipotizza che la verifica di riconciliazione possa essere svolta da un soggetto diverso del revisore incaricato dell'*audit* del bilancio.

In tal caso occorrerebbe individuare il *framework* di indipendenza applicabile al soggetto chiamato a svolgere le attività di verifiche richieste dalla norma in commento.

6. Da ultimo, con riferimento al comma 5 dell'art. 12 in Consultazione, anche tenuto conto della natura dell'attività richiesta al revisore, non emerge agevolmente quale sia l'oggetto della comunicazione delle "*violazioni*" e "*irregolarità*" che il soggetto incaricato della verifica di riconciliazione è chiamato a segnalare a Consob.

In effetti, nell'ipotesi in cui la verifica di riconciliazione venisse inquadrata come AUP, Consob potrebbe risultare già destinataria della relazione emessa dal revisore incaricato. Mediante tale relazione l'Autorità avrebbe direttamente contezza dei "*factual findings*" riscontrati nello svolgimento delle procedure concordate. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 12 in Consultazione risulterebbe pertanto, ad avviso di Assirevi, privo di una specifica finalità.

Sotto altro profilo, il richiamato comma 5 sarebbe, in ogni caso, meritevole di ulteriore specificazione per chiarire il significato dei termini utilizzati ("*violazioni*" e "*irregolarità*"), considerato che il revisore è chiamato a verificare la "*riconciliazione tra le disponibilità liquide ricevute dai clienti e le somme depositate nei conti aperti presso i depositari abilitati*".

Infine, il riferimento a "*revisore legale o [...] società di revisione legale di cui al comma 4*" potrebbe essere interpretato come relativo ai soli soggetti incaricati della revisione legale del bilancio. In effetti, gli altri destinatari dell'incarico in questione sono indicati dalla norma come "*soggett[i] iscritt[i] nel Registro dei revisori legali*". Inoltre, anche l'espressione "*irregolarità rilevate nello svolgimento del proprio incarico*" potrebbe essere intesa come riferita allo svolgimento dell'incarico di revisione legale del bilancio. Ad avviso di Assirevi, appare dunque utile una modifica della previsione volta a chiarire che la stessa è applicabile a qualsiasi revisore/società di revisione incaricati dell'attività di verifica di riconciliazione oggetto della Consultazione.

7. In relazione ai profili sopra richiamati, Assirevi auspica dunque che l'Autorità intervenga con un intervento chiarificatore al fine di consentire ai revisori di comprendere pienamente la portata e le modalità di svolgimento dell'attività di verifica richiesta dall'art. 12.